

LUIGI COSTATO¹

Storia e diritto: la lezione di Paolo Grossi

¹ Emerito Università degli Studi di Ferrara, Accademia dei Georgofili

I. BREVI NOTAZIONI PERSONALI

Ho sempre avuto un forte complesso di inferiorità nei confronti di Paolo Grossi, grande maestro e gentiluomo straordinario; e ne avevo ben d'onde, data la mia palese inferiorità in tanti campi dello scibile rispetto a lui, che riusciva, malgrado la sua superiorità, a mettermi a mio agio mostrandomi una amicizia che mi inorgoglisce e mi ha sempre fatto arrossire.

Si è laureato un anno prima di me ma ha percorso velocemente i gradi della carriera universitaria, al contrario di me che mi sono distratto con altre occupazioni; l'ho, così, conosciuto dopo avere conseguito, nel '70 (lui era già ordinario), la libera docenza; l'incontro avvenne nella sede dell'IDAIC, del quale Paolo era segretario generale. Avevo un appuntamento con il prof. Carrozza e alcuni suoi allievi per portarli a Camerino per un convegno. Così, quando la squadra fu completa, il prof. Grossi ci salutò con una constatazione: «Allora oggi siete Camerti». Ricordo perfettamente il sorriso e l'atteggiamento che hanno accompagnato queste poche parole.

Da allora ci si incontrò con una buona frequenza grazie alle numerose occasioni fornite da Convegni organizzati in giro per l'Italia, specie a Pisa, Firenze e persino a Rovigo, dove ebbe la gentilezza di venire parecchie volte attribuendo così un valore aggiunto all'incontro cui partecipava.

Ferrara, la mia università, abbisognava di uno storico del diritto dopo il pensionamento del prof. Vittore Colorni, e come non attingere alla formidabile scuola fiorentina? Arrivò così il neo ordinario Paolo Cappellini, che restò con noi, soffocato dai millanta libri che acquistava senza sosta. Bravo, colto e gentile, rimase fino a quando Firenze se lo riprese mandandoci in cambio Giovanni Cazzetta, ancora associato ma ben presto ordinario. Giovanni restò

a lungo a Ferrara e mi succedete come preside di Facoltà, agendo anche in questo campo in modo equilibrato e saggio. Nel frattempo era arrivato, ancora da Firenze, il giovane Volante che, ben presto, si trasferì a Padova dove ora insegna anche lui Storia del diritto italiano come ordinario nella sede di Treviso.

La mia fretta di scrivere, appena laureato, un libro su una proprietà collettiva chiamata “Comuna” di Grignano Polesine mi fece sciupare una occasione per studiare prima approfonditamente il fenomeno delle terre collettive, anche se fortunatamente avevo un po’ capito le loro peculiarità. Ho sempre, tuttavia, temuto il giudizio di Grossi su quel parto ultragiovanile (del 1957, avevo 23 anni)¹.

2. DIRITTO AGRARIO E TERRE COLLETTIVE

Vi starete domandando se voglio ricordare Paolo Grossi o le mie stravaganti attività giovanili; ma ora vi spiego come le mie *vicende* si intreccino con le opere del professor Grossi, e utilizzerò per primo, dell’enorme bibliografia dell’Autore, un lavoro recente del Maestro, *Il mondo delle terre collettive*² che, in definitiva, narra, con il grande stile tipico di Grossi, anche un po’ della sua storia, molto più degna di ricordo della mia, intrecciandola con il suo amore per il diritto agrario, così adatto a richiami alla natura delle cose e alla molteplicità degli ordinamenti, argomenti a lui cari.

Grossi, dopo aver descritto il suo “innamoramento” per il diritto agrario e gli intensi contatti con il suo padre fondatore, Giangastone Bolla, prende spunto, secondo il suo modo di ricostruire la storia del pensiero giuridico, in questo caso di quello relativo alle terre collettive, dai primi risalenti grandi au-

¹ Avevo portato il dattiloscritto al professor Moschella e me n’ero quasi dimenticato, perché mi ero dedicato ad altra professione, cosa che mi indusse, però, a studiare, credo fra i primi in Italia, il diritto agrario comunitario. Da quasi 10 anni non vedevo il mio maestro ma un giorno lo incontrai per caso a Ferrara, e fui tentato di nascondermi per la vergogna, ma lui mi vide e mi chiamò amichevolmente ed affettuosamente. «sai che sto andando a cancellarti dall’elenco degli assistenti volontari, ma...». Lo accompagnai verso la Facoltà, della quale era preside, e si decise che avrei concorso per la libera docenza. Volevo ritoccare profondamente il libro sulla Comuna ma il professore mi disse, con una buona dose d’ottimismo, che il lavoro poteva andare e non c’era tempo; dovevo, invece, scrivere d’altro. Non mi fu difficile dedicarmi all’intervento pubblico nel mercato del grano nella CEE e la bontà della Commissione mi concesse la libera docenza nel 1970, discutendo i due libri pubblicati entrambi nel 1968 essendo uno del ’57 e uno finito proprio nel ’68. In fondo, senza saperlo, ero un “grossiano” essendomi dedicato a due ordinamenti non statali.

² V. P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive (itinerari giuridici fra ieri e domani)*, Quodlibet, Macerata, 2019, *passim*.

tori, e cioè a Cattaneo, a Henry Summer Maine e a Emile de Laveleye. Dalla relazione del primo sugli assetti fondiari collettivi della piana di Magadino, nell'alta valle del fiume Ticino in Svizzera, che definisce «un altro modo di possedere», alle mastodontiche opere di Summer Maine e di de Laveleye sulle varie forme di «proprietà» caratteristiche dei popoli primitivi sparsi in tutto il mondo, Grossi trae spunto per evocare la disputa sul «pluralismo proprietario nella seconda metà del secolo XIX» che farà emergere anche richiami a forme «proprietarie», in qualche modo differenti in varie parti d'Europa. In Italia, sul piano scientifico, risalta, sull'argomento, la prolusione del Venezian per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Camerino tenuta nel 1887 e intitolata *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, nella quale Grossi vede «sì delle reliquie, ma resti di un primitivo ben più sostanzioso assetto proprietario, eroso dalla prepotenza dei privati latifondisti protetti e aiutati dal potere politico borghese».

Concordando con il Maestro, non posso però, riandando ai miei *Domini collettivi nel Medio Polesine*, non ricordare che non solo i grandi latifondisti ma anche modesti privati attaccarono gli «antichi originari» che fondavano i loro diritti sull'avere i loro antenati bonificato le terre o occupate le stesse mettendole a coltura oppure, addirittura, acquistate dal vecchio concedente, e ora quindi comuni ai loro discendenti maschi residenti in loco. Le frequenti contese giudiziarie ebbero esiti alterni, e nuovi venuti ottenendo spesso successo o per scarsa forza difensiva degli «originari» ovvero per giudizi in larga misura «sospetti». Ma la Comuna, come tante altre terre collettive, resistette con suoi statuti e con le sue carte, gelosamente custodite, vincendo le tante cause che la perseguitarono.

Il fenomeno di dissoluzione della proprietà collettiva ha avuto maggior successo in pianura e, talvolta, in collina per la migliore divisibilità dei beni comuni oltre che per la frequente posizione favorevole ai nuovi venuti da parte delle autorità municipali. Nelle zone montane le cose andarono molto spesso diversamente a dimostrazione che la natura delle cose incide fortemente anche nella sistemazione della proprietà terriera: infatti è difficile dividere fra i «regolieri» o altri di simile posizione giuridica, terreni fortemente diseguali, così come lo era per quei terreni di pianura dove solo l'unione degli sforzi comuni consentiva di mantenere bonificati i terreni in mancanza di idrovore. Tuttavia l'arrivo di questi macchinari ha reso meno necessaria la solidarietà fra i «comunisti»: infatti la natura delle cose era di fatto mutata per la forza della tecnologia. In montagna, invece, i «regolieri» dovettero talvolta permettere ai nuovi arrivati di esercitare gli stessi loro diritti per la numerosità e forza di quest'ultimi. Infatti, l'aumento della popolazione e della sua mobilità, a partire dall'anno 1000, fece emergere una forte conflittualità fra gli «originari»

e i nuovi arrivati che produsse risultati differenti e che, comunque, incise sul numero delle terre condivise esclusivamente dai vecchi originari.

Dunque, la natura delle cose, che sembrerebbe immobile nei terreni, è lungi dall'esserlo; infatti la loro conformazione orografica, il loro livello su quello del mare e le tradizionali coltivazioni di erbacee o l'allevamento di animali incidono sulla *res* in modo importante. Oggi, poi, con il continuo avanzare della tecnologia, i mutamenti sono ancora più incisivi anche nel fondo rustico.

3. DAL MONISMO ALLA LEGGE DEL 1927 E ALLA COSTITUZIONE DEL 1948

Nel primo Novecento l'Italia non fu sensibile alle innovazioni della Costituzione di Weimar in materia di proprietà e restò inchiodata al monismo che, osserva Grossi, non fu inciso dalla legge di fine Ottocento sui domini collettivi degli ex Stati pontifici per la barocca e, comunque, monistica, soluzione imposta che, pur permettendone la conservazione, consisteva nella loro trasformazione in persone giuridiche dotate di uno statuto. Con la sua straordinaria prosa Grossi afferma che con questo immobilismo «Si perpetua un assioma che ha profonde radici romanistiche: la indissolubilità tra potere individuale e potere proprietario, la proprietà di un bene quale ombra del singolo individuo su quel bene». Ma la stagnante dottrina viene smossa, anche se senza effetti generali, ricorda il Maestro, dalla relazione di Finzi del 1935 che afferma «non più i beni in funzione del soggetto, ma questo in funzione di quelli», cui fecero seguito le affermazioni di Vassalli (1939) che parla espressamente dei «diversi statuti della proprietà in corrispondenza dei diversi beni» e, ma si era ormai nel dopoguerra e dopo l'adozione della Costituzione repubblicana, di Pugliatti, la cui relazione al III Congresso nazionale di diritto agrario si intitola *La proprietà e le proprietà*³.

Ma il regime fascista, convinto della priorità assoluta da assegnare alla proprietà individuale libera da qualsivoglia gravezza, aveva adottato la legge del 1927⁴, un vero pasticcio che confonde usi civici e proprietà collettive, mirando alla liquidazione di tutti, per subito salvare le sole Partecipanze agrarie emiliane, molto probabilmente grazie a un intervento decisivo di un potente gerarca.

³ V. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà ecc.*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario* (Palermo 19-23 ottobre 1952), a cura di S. Orlando Cascio, Giuffrè, Milano, 1954.

⁴ Si tratta della legge 16 giugno 1927, n. 1766 completata dal r.d. 26 febbraio 1928, n. 322, che approva il regolamento di applicazione, e dalla l. 10 luglio 1930, n. 1078.

Tuttavia i Commissari per la liquidazione degli usi civici furono spesso molto saggi e, comunque, lenti nell'istruttoria che sovente si trascinò molto a lungo, con impugnazioni e percorsi giudiziari defatiganti che, ad esempio, per la "Comuna di Grignano" si conclusero nel 1942 con una sentenza della Cassazione formalmente discutibile ma ineccepibile dal punto di vista della natura dell'Istituzione, che fu così salvata. Non siamo un paese di *common law* ma, talvolta, anche i giudici se ne dimenticano.

Quanto agli usi civici, molti vennero soppressi utilizzando la procedura prevista dalla legge ma, più ancora, scomparvero quando i vantaggi da essi tratti dagli utilisti vennero progressivamente meno per la loro esiguità rispetto allo sforzo richiesto per ottenerli. La natura delle cose, in questo caso lo sviluppo delle tecnologie, comportava la mutazione dell'atteggiamento degli utilisti; in sostanza, spesso i vantaggi ottenibili dall'uso erano inferiori agli sforzi richiesti in un'epoca nella quale il duro lavoro manuale, richiesto di fatto a chi voleva beneficiare della raccolta concessa dall'uso si confrontava con quello ormai in uso, nella coltivazione e nella raccolta dei prodotti, delle macchine.

Totalmente diverso quanto accadde nelle terre collettive che, a suo tempo, con poca sensibilità rispetto alle formule eleganti usate poi dal Maestro, ho chiamato "domini collettivi", definizione poi ripresa dalla legge (quella italiana non brilla, in generale, per eleganza) che ha messo pace al settore, dopo alcuni decisivi interventi della Corte costituzionale, il 20 novembre 2017⁵. Così, annota Grossi, la Costituzione trova attuazione poiché la legge 168 esordisce, nell'avvio del suo primo articolo: «In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce...». E ancora: «La Legge non è frutto di un arbitrio del legislatore, bensì un provvedimento che attua dopo settanta anni soluzioni implicitamente previste dal sistema della "carta"».

Grossi ha analizzato la differenza fra proprietà individuale e proprietà collettiva come segue: «Prescindendo da queste pur rilevanti notazioni, quel che preme di affermare è la diversa antropologia che sorregge ogni tipo di assetto collettivo rispetto a una antropologia smaccatamente individualistica. Vi si esprime una antropologia anti-individualistica. Due primati si stagliano: la comunità di cui abbiamo or ora parlato; e la cosa, ossia la cosa-madre, la terra, che non è l'oggetto neutro valorizzato unicamente dal potere del soggetto proprietario che su di essa si proietta, bensì la cosa assurgente a valore autonomo in quanto *res frugifera*, degna di attenzione e di cure perché, grazie alla sua fertilità, garantisce la sopravvivenza della comunità».

⁵ Si tratta della legge n. 168 del 2017 recante "Norme in materia di domini collettivi".

Oggi, talvolta, le comunità montane considerano *frugifere* le terre usate come piste da sci o da bob, ma lo spirito collettivo rimane inalterato perché resta valida, *mutatis mutandis*, «la sussistenza stessa di una collettività impegnata a valorizzare la terra nella sua fertilità (oggi intesa in senso adatto al cambiamento radicale della destinazione economica delle cose n.d.r.) a non violentarla od alterarla, sì da trasmetterla con tutta la sua intatta carica vitale alle generazioni future».

L'affascinante volume su *Il mondo delle terre collettive* si chiude con il 14° capitoletto, intitolato *Verso un approdo pluriordinamentale* che ci porta al secondo punto di contatto fra i miei modesti lavori e le straordinarie opere del Maestro fiorentino: la Comunità economica europea ora chiamata, malauguratamente con scarsa aderenza alla verità, Unione europea.

4. L'EUROPA DALL'ALTO MEDIOEVO ALLA UE: UN NUOVO DIRITTO

Il mio libricino sull'intervento pubblico nel mercato del grano nei paesi del MEC aveva trovato un ostacolo, per dare solidità ai rapporti fra Italia e CEE, nel tradizionalismo monistico della Corte costituzionale che, nel 1964, aveva – nella causa Costa-Enel⁶ – affermato addirittura che «poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima (di ratifica del trattato CEE ndr) secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità», dopo avere comunque sostenuto la legittimità del comportamento dello stato nel creare l'ENEL, nuovo monopolio, rispetto agli obblighi assunti con la firma e ratifica del trattato CEE.

L'approdo pluriordinamentale non era ancora nelle corde dei giudici del Palazzo della Consulta e costituì un ostacolo di lunga durata per riconoscere la prevalenza del diritto della CEE nelle materie che il trattato aveva attribuito alla Comunità. Grossi, che è stato giudice e presidente della Corte costituzionale quando ormai i problemi più significativi fra i due ordinamenti erano stati superati (decisiva la sentenza della Corte costituzionale Granital del 1984⁷) ha potuto affermare ne *L'Europa del diritto* che «Nel continente (era ancora membro il Regno Unito, patria del *common law* ndr), lo Stato, indiscusso protagonista giuridico della modernità, si dimostra sempre più incapace di

⁶ V. la sentenza della Corte costituzionale in causa Costa-Enel del 24 febbraio 1964 in GU 67 del 14 marzo 1964.

⁷ V. la sentenza della Corte costituzionale in causa Granital dell'8 giugno 1984, n. 179 in GU 169 del 20 giugno 1984

ordinare giuridicamente la società, e la legge sta lasciando il suo trascorso ruolo di strumento essenziale di produzione del diritto. Stiamo, ormai, vivendo l'esperienza di poteri diversi da quello politico – in primo luogo, il potere economico – impegnati nel coniare nuovi e più congeniali istituti giuridici; e stiamo parimenti vivendo una proiezione che è sempre più globale, che tende ad astrarre le confinazioni spesso insensate della frontiera statuali».

Ne *L'Europa del diritto*⁸ Paolo Grossi ripercorre le fasi di formazione del diritto dall'alto Medioevo a oggi, tracciando un affresco che ci conduce dalla riscoperta delle norme giustinianee al progressivo formarsi del diritto comune per portarci dallo Stato che si pretende sovrano a quello codificatore, che esige di imporre la volontà del legislatore al di sopra di ogni altro diritto. Conclude, però, grazie fra l'altro all'Unione europea e alla sua evoluzione anche di origine giurisprudenziale, per un ritorno al diritto pluriordinamentale.

Occorre, infatti, osservare che «accanto ai diritti ufficiali concorrono diritti promananti da altre molteplici fonti» che lascerebbero sperare in un futuro roseo e pacifico; tuttavia, malauguratamente, l'*homo sapiens*, spesso meglio qualificabile come *insipiens*, pur avendo raggiunto strumenti di conoscenza e creato organizzazioni votate alla pacifica convivenza, non sembra capace di sottrarsi a forti pulsioni distruttrici, che sono anche autodistruttrici, e ciò non solo mettendo in pericolo, con le sue azioni, l'esistenza stessa della vita sulla terra per ragioni climatiche, ma anche non resistendo alla tentazione di sfoderare le armi che, oggi, sono di una malefica enorme efficacia.

Anche le vicende dei rapporti fra Corti costituzionali tedesca e italiana e Corte di Giustizia hanno sofferto di gravi problemi che sono emersi dopo una prima fase, nella quale la CEE si occupava solo delle 4 libertà economiche, il che consentiva al diritto comunitario di mostrare una sostanziale indifferenza nei confronti dei diritti fondamentali (sentenze Stork del 1959, Geitling del 1957 e Sgarlata del 1965⁹).

La seconda fase viene fatta partire dalla sentenza Handelsgesellschaft della Corte di giustizia del 1970¹⁰ ove si afferma che i diritti fondamentali sono principi generali del diritto di cui la Comunità garantisce l'osservanza. Ma i primi sviluppi di questa giurisprudenza non si spingono fino a incidere sulla libertà politiche e religiose dei singoli Stati membri. Infatti la Comunità non aveva ancora un elenco dei diritti fondamentali e quando lo produsse, lo approvò baroccamente come “accordo interistituzionale” a Nizza e solo con

⁸ V. P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

⁹ La sentenza Stork/Alta autorità della CECA in causa n. 1/58 del 4 febbraio 1959. La sentenza Geitling/Alta autorità della CECA in causa 2/56 del 20 marzo 1957. La sentenza Sgarlata e altri/Commissione CEE in causa 40/64 del 1 aprile 1965 in GUCE, 1964, p. 296.

¹⁰ La sentenza Internationale Handelsgesellschaft in causa 11/70 del 17 dicembre 1970.

Lisbona lo allegò ai trattati. Restava, e resta, comunque, il problema della necessità, reclamata delle corti costituzionali, specie da quella tedesca, che il diritto comunitario, oggi unionale, rispetti i diritti riconosciuti ai cittadini tedeschi dalla loro Carta fondamentale, quale che sia il contenuto della “carta di Nizza”.

La Corte di giustizia ha risolto il problema riconoscendo l'importanza dei diritti fondamentali assicurati dalle carte costituzionali degli Stati membri, ma, nella sentenza Hauer del 1979¹¹, ha ammesso la loro comprimibilità (si trattava del diritto di proprietà) quando ciò sia necessario per il funzionamento dell'Organizzazione comune di mercato.

Dopo Lisbona i diritti fondamentali sono oggetto di sostanziale tutela da parte del diritto dell'Unione europea anche perché i diritti di origine nazionale divengono sempre più oggetto della giurisprudenza della CEDU, internazionalizzandosi. Vengono allora integrati i diritti fondamentali degli Stati attraverso l'assorbimento della giurisprudenza della Cedu e della Corte di Giustizia, superando così i problemi collegati alla tassatività degli elenchi costituzionali, integrati in un sistema di diritti fondamentali di generale applicazione negli Stati membri.

Questa progressiva evoluzione è tipica dello sviluppo dell'Unione europea, che ha costantemente proceduto per gradi arrivando anche a creare l'Euro, che ha dato origine a una diatriba interna allo Stato tedesco risolta con l'accettazione della nuova moneta¹².

E, d'altra parte, lo stato legislatore si trova sempre più in difficoltà ad adeguarsi alle problematiche attuali determinate dai traffici intercomunitari e anche globali.

¹¹ La sentenza Hauer, in causa 44/79 del 13 dicembre 1979, afferma che la Corte è tenuta a rispettare le tradizioni costituzionali degli Stati membri.

¹² La storia della CEE è stata caratterizzata del forte contributo evolutivo della Corte di giustizia; per fare un solo esempio, la risalente sentenza Cassis de Dijon ha imposto una lettura molto estensiva degli attuali artt. 34 e 35 (ex artt. 28 e 29) che stabiliscono che «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione (art. 28 e all'esportazione art. 29) nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». A questa giurisprudenza si sono aggiunte altre sentenze che hanno dato una lettura restrittiva dell'art. 36 (ex 30) che prevede eccezioni alle regole contenute nei due articoli prima citati, impedendo l'uso strumentale delle eccezioni per ostacolare la circolazione delle merci. Il Mercato comune delle merci, con questa giurisprudenza, si poteva dire realizzato quasi del tutto. Grazie alla Cassis de Dijon, infatti, fu stabilito il principio del “mutuo riconoscimento” secondo il quale un prodotto ottenuto legittimamente in uno Stato membro deve poter circolare liberamente in tutta la Comunità (oggi Unione) e ogni legge statale che vi si opponga deve essere disapplicata. La sentenza eliminò per via giudiziaria una serie di norme che avrebbero richiesto un lungo periodo per essere soppresse e affermò la forza delle cose oltre al diritto vivente di origine non statale. E questo cammino fu proseguito sempre più fortemente e percorso da “fonti” sempre più lontane dallo Stato.

Dice, infatti Grossi: «Stiamo, ormai, vivendo l'esperienza di poteri diversi da quello politico – in primo luogo, il potere economico – impegnati nel cingere nuovi e più congeniali istituti giuridici; e stiamo parimente vivendo una proiezione che è sempre più globale». «Accanto ai diritti ufficiali concorrono diritti promananti da altre e molteplici fonti, ed è spesso la prassi il laboratorio virulento dove il nuovo diritto prende forma».

Grossi descrive, a grandi linee, come l'evoluzione recente dell'Unione le abbia fatto acquisire «caratteri sempre più speciali, sia dal punto di vista istituzionale, sia da quello più propriamente normativo; materie originariamente del tutto estranee al diritto "comunitario", come il diritto dei contratti, vengono oggi disciplinate in modo comparato ed unificate entro principi comuni, al punto da indurre molti a parlare di un nuovo "diritto comune europeo" filtrato dall'esperienza delle istituzioni dell'Unione. Tra queste, va sottolineato il ruolo della Corte di Giustizia, la quale, in quanto interprete privilegiato del diritto dell'Unione, svolge una funzione di definizione e sintesi dell'equilibrio "costituzionale" dell'ordinamento, assumendo un ruolo attivo nella formazione di un diritto comune».

Un diritto comune che si avvale della forza della «effettività, e cioè della capacità che ha una regola o un istituto di essere concretamente osservato, applicato. E i confini tra fatto e diritto, così nitidamente segnati in un passato prossimo, si fanno labili, e l'approdo è una decisa fattualità del diritto». Il Maestro sembra così chiudere un cerchio che aveva constatato aperto nell'alto Medioevo; ma subito chiarisce che questa sarebbe un'idea falsante «perché fa correre il rischio di offuscare la tipicità di questo momento post-moderno plasmato da forze nate oggi per ordinare l'oggi secondo le esigenze dell'oggi».

D'altra parte, il prof. Grossi ha scritto, nel più recente *Ritorno al diritto*¹³: «Lo statalismo/legalismo e il suo frutto più cospicuo, la gerarchia delle fonti, cozzavano frontalmente con il pluralismo sociale e giuridico propugnato dalla nostra Carta e con quella che sarà la fattualità e giurisprudenzialità del diritto europeo».

La rilettura delle opere di Grossi ci consente di constatarne la linearità e coerenza della sua opzione: la distinzione fra legge e diritto e la sua ragionata scelta a favore del secondo per la sua molteplice origine e la sua aderenza alla natura delle cose. Si tratta di una grande lezione che il Maestro ci lascia, come ci lascia una profonda comprensione del diritto agrario, per sua natura tendenzialmente in perfetta coerenza con la sua concezione del diritto.

¹³ V. P. GROSSI, *Ritorno al diritto, Il ritorno al diritto*, Laterza, Bari, 1915, *passim*.

RIASSUNTO

Il mio ricordo di Paolo Grossi prende spunto da un lontano incontro all'IDAIC, del quale Grossi era, all'epoca, segretario generale, e prosegue analizzando brevemente gli studi del Maestro sulle proprietà collettive e un suo recente volume sull'Europa del diritto, con particolare riferimento all'Europa che sta cercando, faticosamente, di superare le vecchie divisioni.

La frequentazione di Giangastone Bolla ha fornito l'occasione, a Grossi, di avvicinarsi al diritto dell'agricoltura medievale, che ha studiato approfonditamente dandogli occasione di trattare gli argomenti oggetto della relazione fatta oggi dal prof. Jannarelli e di dare un orientamento, che non ha mai mutato ai suoi studi.

Ho concentrato l'attenzione su due aspetti degli studi del Maestro: le terre collettive e l'Europa del diritto, che mi hanno consentito di esporre la continuità del pensiero di Grossi dai domini collettivi di antica origine alla crisi della monoliticità statale del sistema delle fonti, messo definitivamente in sott'ordine dall'Unione Europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per limitarmi a due principali esempi.

ABSTRACT

My memory of Paolo Grossi takes its cue from a distant meeting at Idaic, of which Grossi was general secretary at the time, and continues by briefly analyzing the Master's studies on collective property and his recent volume on the Europe of law, with particular reference to Europe which is trying, with difficulty, to overcome the old divisions.

The attendance of Giangastone Bolla provided the opportunity for Grossi to approach the law of medieval agriculture, which he studied in depth, giving him the opportunity to discuss the topics covered by the report made today by prof. Jannarelli and to give an orientation, which has never changed his studies.

I focused my attention on two aspects of the Master's studies: the collective lands and the Europe of law, which allowed me to expose the continuity of Grossi's thought from the collective domains of ancient origin to the crisis of the state monolithicity of the system of sources, definitively put in order by the European Union and the European Court of Human Rights, to limit myself to two main examples.